



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 15

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Finco e Centenaro

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10
AGOSTO 2012, N. 28 “DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE
CONNESSE AL SETTORE PRIMARIO”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 6 novembre 2020.

* Con nota del 16 dicembre 2020, prot. 17128 il consigliere Centenaro ha sottoscritto la proposta di legge.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, N. 28 “DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE CONNESSE AL SETTORE PRIMARIO”

Relazione:

La legge regionale n. 28/2012 disciplina le attività di agriturismo, pescaturismo, ittiturismo, turismo rurale, fattorie didattiche, enoturismo quali espressioni della multifunzionalità dell’offerta turistica collegata al settore primario. Lo scopo è quello di permettere la diversificazione dei servizi offerti dalle imprese agricole per aumentare i redditi degli imprenditori, migliorare e ampliare l’offerta a clienti e turisti, valorizzare e far conoscere le produzioni enogastronomiche tradizionali e locali, diffondere la conoscenza della cultura contadina, della vita rurale e di quella del mondo della pesca, accrescere la fruibilità e la conoscenza del territorio da parte dei turisti e cittadini e, nel contempo, salvaguardare e tutelare l’ambiente.

Le attività turistiche, intraprese dalle aziende agricole, hanno manifestato negli ultimi anni una notevole dinamicità; anche considerando solo l’agriturismo, a fine 2019 operavano 1468 agriturismi riconosciuti; in particolare la provincia di Verona detiene il record con 430 strutture agrituristiche, seguita da Treviso con 316, Vicenza con 228, Padova 189, Venezia 132, Belluno con 131 e Rovigo con 53. Più del 65% degli agriturismi regionali offre servizi di ospitalità in camere, alloggi o agri-campeggio.

I dati tuttavia sono in continua evoluzione vista la continua domanda di nuovi riconoscimenti, specialmente negli ultimi mesi.

A tale dinamicità del settore ricettivo agrituristicamente corrisponde un crescente interesse da parte dei turisti per questa forma di vacanza; nel 2019 sono state registrate oltre 1,6 milioni di presenze con un aumento del 5,8% rispetto all’anno precedente, contrariamente ad altre tipologie di strutture ricettive turistiche che hanno evidenziato delle leggere flessioni.

Le proposte di attività turistiche connesse alle aziende agricole, previste dalla legge regionale n. 28/2012, dimostrano quindi delle buone potenzialità nel rispondere alla crescente domanda di “vacanze esperienziali”, a contatto con la natura, alla ricerca delle tipicità dei prodotti, dei luoghi e dei modi di vivere “più sani” e naturali, a diretto contatto con l’ambiente.

Dagli operatori regionali sono infatti pervenute, negli ultimi anni, delle richieste di poter ampliare l’offerta e le possibilità per le imprese, fra le quali: poter intraprendere anche le attività di turismo rurale nell’ambito dell’agriturismo; inserire nella legge regionale l’attività enoturistica prevista dalla normativa nazionale; prevedere nuove iniziative e semplificazioni per le attività di somministrazione; ampliare l’ospitalità e altre.

Tale interesse da parte degli operatori allo sviluppo delle attività turistiche, mette in luce la necessità di aggiornare e innovare la legge regionale n. 28 del 10 agosto 2012, sia per ampliare la gamma delle possibili attività per le imprese, sia per semplificare e chiarire alcuni aspetti amministrativi, anche a seguito della legge regionale n. 30/2016 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” - Capo I “Riordino delle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia” che ha abrogato di fatto le

competenze delle Province in materia di turismo e agriturismo, ripartendole fra la Regione e i Comuni.

Le modifiche principali alla legge riguardano i seguenti aspetti.

Gli articoli 1 e 2 intervengono per modificare il titolo della legge stessa al fine di porre in evidenza le diverse tipologie di attività turistiche che possono essere intraprese dalle aziende del settore primario.

L'articolo 3 inserisce la nuova definizione di "enoturismo" e rivede quella del "turismo rurale"; allarga la gamma dei "prodotti di qualità e territoriali" con l'inserimento dell'Indicazione Facoltativa "Prodotto di montagna", le "PPL" -piccole produzioni locali (DGR 1070/2015) e i prodotti delle aziende agricole e delle imprese artigiane alimentari regionali. Vengono rimodulate le definizioni di "connessione" e "prevalenza" nonché introdotte o migliorate alcune definizioni "turistiche" come "attività ricettiva o attività di ospitalità"; "ospite"; "servizi complementari", "somministrazione pasti e spuntini".

All'articolo 4 vengono accorpati e aggiornati alcuni requisiti per l'esercizio dell'attività agrituristica; viene eliminata la deroga al corso di formazione per la laurea in agraria ed equipollenti a favore di una maggiore elasticità che consente di poter definire eventuali deroghe ad alcuni moduli del corso a seconda delle lauree o delle professionalità già acquisite. I corsi dovranno inoltre prevedere anche delle tematiche turistiche e sulla gestione degli ospiti; è stata inoltre migliorata la specifica sugli addetti allo svolgimento delle attività agrituristiche e sull'eventuale ricorso a soggetti esterni.

L'articolo 5 migliora i testi dell'articolo 4.

L'articolo 6 viene integralmente sostituito; il comma 1, pur confermando le attività agrituristiche precedenti di somministrazione e ospitalità, chiarisce che la somministrazione di pasti, bevande e spuntini deve rispettare le percentuali dei prodotti previste all'articolo 8. Il comma 2, di nuova introduzione, amplia la gamma delle attività agrituristiche con quelle turistico-rurali riassunte nelle tre aree tematiche previste anche per il turismo rurale di cui al successivo articolo 12 bis; per l'agriturismo tali attività turistico-rurali devono essere inserite nel Piano agrituristico e devono essere esercitate in abbinamento ad almeno una delle attività agrituristiche di somministrazione o ospitalità; alcune attività possono essere svolte anche al di fuori dei beni aziendali, come previsto dalla normativa nazionale.

L'articolo 7 apporta modifiche all'articolo 6 che concerne le norme per gli agriturismi con ospitalità in alloggi. In particolare viene aumentato a 60 il numero massimo di persone contemporaneamente presenti, anche al fine di incentivare il recupero di immobili rurali in abbandono; inoltre, come già previsto per altre strutture ricettive turistiche, è stato consentito l'utilizzo del letto aggiuntivo in camera, qualora possibile e nel rispetto del limite massimo autorizzato.

L'articolo 8, oltre a ribadire le modifiche introdotte dall'articolo 6, amplia la gamma delle tipologie di strutture mobili per gli agricampeggi, purché "in sintonia con l'ambiente rurale e pertanto prive di impianti e strutture fisse"; viene inoltre delimitato alla percentuale del 49%, il numero massimo di piazzole preallestite sul totale di quelle autorizzate.

L'articolo 9 semplifica e integra il precedente articolo 8 "Somministrazione di pasti e bevande e limiti all'attività". In particolare viene diminuita la quota obbligatoria di autoproduzione aziendale che, pur rimanendo

prevalente, può essere integrata da una maggiore quota di prodotti di qualità e territoriali; la gamma di tali prodotti è stata ampliata introducendo sia il nuovo regime comunitario dei prodotti con Indicazione facoltativa “Prodotto di montagna”, sia i PPL regionali (DGR n. 1070/2015 ssii). Inoltre, ai commi 6 bis e 6 ter sono state inserite sia la possibilità di svolgimento delle attività di somministrazione all'esterno del complesso aziendale in occasione di manifestazioni fieristiche ed eventi di particolare pregio per le eccellenze regionali, sia la preparazione di pasti pronti per l'asporto e la consegna a domicilio. Per entrambe tali attività le modalità, le procedure e i criteri di esercizio verranno definiti in un prossimo apposito provvedimento.

I successivi articoli 10 e 11 sostituiscono il precedente articolo 12 bis Turismo rurale e fattorie didattiche. In particolare all'articolo 10 le attività di Turismo rurale vengono raggruppate in tre specifiche aree tematiche; inoltre, vista la dinamicità e l'ampia gamma di iniziative individuate dagli operatori, è stato ritenuto opportuno rimandare a un apposito provvedimento la definizione delle modalità, delle procedure e dei criteri per lo svolgimento delle suddette attività. Viene inoltre specificato che le attività di Turismo rurale sono riservate alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che svolgono tali attività all'interno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda agricola e in connessione con la coltivazione del fondo, la silvicoltura e l'allevamento degli animali.

L'articolo 11, introducendo l'articolo 12 ter e 12 quater, modifica le norme relative alle Fattorie didattiche e introduce l'attività di Enoturismo nelle aziende agricole. In particolare l'articolo 12 ter definisce più puntualmente per le fattorie didattiche, sia gli obiettivi, sia le diverse attività formative, ludico-didattiche e motorie che possono essere sviluppate e offerte ai diversi target che vanno dalle scuole, ai bambini e ragazzi anche nel tempo libero, alle famiglie e ai cittadini in generale; nel nuovo articolo 12 quater che introduce l'enoturismo in recepimento alla legge nazionale, viene prevista la possibilità per la Giunta regionale di istituire l'elenco regionale degli operatori che svolgono attività enoturistiche, nonché di promuovere la formazione teorico-pratica.

Gli articoli 12, 13, 14 e 15 aggiornano i testi relativi alle funzioni regionali e a quelle delle Autonomie locali anche in relazione al riordino delle stesse a seguito della legge regionale n. 30/2016 Collegato alla legge di stabilità regionale 2017. In particolare all'articolo 12 vengono aggiornati i riferimenti alle normative comunitarie e il titolo della norma. All'articolo 13 vengono aggiornati i testi concernenti le funzioni attualmente già in capo alla Giunta regionale ma che nella norma erano ancora indicate come competenze provinciali; vengono esplicitate le funzioni relative alla classificazione delle aziende che svolgono attività agrituristiche con ospitalità; il riconoscimento delle Fattorie didattiche e di quelle di Turismo rurale; la verifica e monitoraggio a campione dei requisiti dichiarati in autocertificazione; il coordinamento delle politiche di settore con le attività di promozione del turismo; la programmazione delle iniziative e azioni di sviluppo, valorizzazione e promozione delle attività agrituristiche. L'articolo 14 abroga il testo sulle competenze delle Province. L'articolo 15, fra le competenze dei Comuni, vengono esplicitate le attività di vigilanza e controllo sul “rispetto e mantenimento dei requisiti, delle modalità e condizioni di esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge”, nonché l'attività sanzionatoria prevista al successivo articolo 28 della legge stessa.

L'articolo 16 comma 1 specifica la possibilità di utilizzo dei fabbricati rurali "non più necessari" all'attività agricola, anche per le fattorie didattiche e per l'enoturismo; viene invece abrogato il riferimento all'articolo 44 della legge regionale n. 11/2004 in quanto riferito sia ad attività non più esplicitate nella legge, sia perché in contrasto con le norme sul contenimento del consumo del suolo.

All'articolo 17 sono stati aggiornati o modificati alcuni termini, per una maggiore chiarezza.

L'articolo 18 sostituisce l'articolo 19 sulla classificazione delle aziende che esercitano attività di ospitalità. In particolare viene delineata la procedura semplificata per la domanda di classificazione degli agriturismi, contestualmente a quella della SCIA; sono state esplicitate le fasi e le tempistiche del procedimento di classificazione; è confermata la previsione sulla definizione dei criteri di classificazione delle aziende itturistiche, pescaturistiche e per le fattorie didattiche, anche in rapporto ai requisiti previsti per l'agriturismo e dalle norme nazionali.

L'articolo 19 introduce un nuovo articolo 19 bis concernente l'utilizzo delle denominazioni; riprendendo quanto previsto al 3 comma dell'articolo 19 ora sostituito, viene evidenziato che l'uso delle denominazioni "agriturismo, agriturismo, azienda agrituristica; ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo", così come dei rispettivi marchi e loghi, è riservato alle imprese in possesso del riconoscimento; l'uso di tali denominazioni diventa obbligatorio al fine di una maggiore trasparenza a favore dei turisti e gli ospiti; viene infine ribadito il divieto d'uso delle denominazioni attribuite alle strutture ricettive turistiche di cui alla legge regionale n. 11/2013 qualora situate nello stesso territorio comunale, nonché dei termini riferiti o riservati da detta legge alle stesse.

Gli articoli 20, 21 e 22 aggiornano la normativa o i testi rispettivamente dei precedenti articoli 20, 22 e 23.

L'articolo 23 sostituisce il precedente articolo 24 aggiornando in particolare i riferimenti alle procedure di presentazione della SCIA.

L'articolo 24 sostituisce integrandolo l'articolo 25; vengono elencati ed integrati gli obblighi già previsti per gli operatori, al fine di riunire in un unico elenco e dare maggiore trasparenza ai diversi adempimenti concernenti principalmente: la richiesta di riconoscimento; la classificazione per l'ospitalità; l'esposizione di simboli, immagine coordinate, classificazione, prezzi, i menù con l'elenco delle pietanze, ecc.; l'obbligo di comunicare i dati statistici e di aggiornare la SCIA in caso di modifiche.

L'articolo 25 sostituisce l'ex Art. 26 "Attività di controllo" effettuata in origine dalle Province, con il nuovo Art. 26 "Attività di vigilanza e controllo". In tale articolo vengono ripartiti i compiti fra Regione e Comuni in relazione alle attività di vigilanza, controlli e monitoraggio delle attività. In particolare, come previsto anche da altre normative regionali, i Comuni effettuano attività di vigilanza e controllo al fine di verificare la permanenza dei requisiti e il rispetto delle condizioni e modalità per l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento agli elementi dichiarati in sede di SCIA. La Giunta regionale può svolgere attività di monitoraggio a campione, documentale e in loco, sulla base di un piano definito attraverso criteri di analisi del rischio. Vengono inoltre previste: la possibilità di effettuare verifiche anche attraverso le informazioni

pubblicate sui siti internet aziendali, promozionali e di prenotazione ricettiva, come già normato per le strutture ricettive turistiche di cui alla legge regionale n. 11/2013; l'accesso alle strutture e ai locali di pernottamento da parte degli incaricati; lo scambio reciproco di informazioni; il declassamento delle strutture d'ufficio o su segnalazione del Comune; la verifica del periodo di apertura da parte del Comune qualora una struttura non fornisca per un anno i dati statistici.

L'articolo 26 aggiorna i testi sulla base della modifica del titolo.

L'articolo 27 sostituisce l'articolo 27 bis, specificando che il sostegno regionale alle attività previste dalla legge, compatibilmente con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, prevede interventi e progetti di promozione e valorizzazione, nonché attività di studio, ricerca e sperimentazione.

L'articolo 28 modifica il titolo del precedente Art. 28 "Sanzioni amministrative" con il nuovo testo Art. 28 "Violazioni e sanzioni amministrative". Le modifiche previste dal comma 1 al comma 8 sono aggiornamenti di testo e dei riferimenti in relazione alle modifiche apportate dagli articoli precedenti; il comma 8 introduce il comma 8 bis. riferito all'esercizio dell'attività enoturistica.

Infine l'articolo 30 prevede le norme transitorie in particolare: le tempistiche per l'adeguamento alle norme sull'uso delle denominazioni da parte delle imprese agrituristiche già riconosciute e classificate; l'applicazione delle disposizioni vigenti ai procedimenti amministrativi in corso; l'autorizzazione e la norma sanzionatoria, per i titolari di cantine vinicole, oleifici o birrifici già autorizzati ai sensi dell'ex articolo 12 bis lettera d), per continuare a svolgere dette attività.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, N. 28 “DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE CONNESSE AL SETTORE PRIMARIO”

Art. 1 - Modifiche al titolo della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.

1. Il titolo della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è sostituito dal seguente: *“Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo”*.

Art. 2 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, le parole: *“disciplina, quali attività turistiche connesse al settore primario, l'agriturismo, il pescaturismo e l'ittiturismo, il turismo rurale e le fattorie didattiche, espressioni dell'offerta turistica e della multifunzionalità del settore primario”* sono sostituite dalle seguenti: *“disciplina le attività di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, quali espressioni della multifunzionalità e dell'offerta turistica del settore primario”*.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, la parola *“aziendali”* è soppressa.

3. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 dopo le parole: *“cultura contadina”* sono inserite le seguenti: *“, della vita rurale”*.

4. Alla lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *“e delle fattorie didattiche,”* sono sostituite dalle seguenti: *“, delle fattorie didattiche e dell'enuoturismo,”*.

5. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, è aggiunta la seguente:

“h bis) incentivare il miglioramento degli standard dell'accoglienza sul territorio.”

6. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *“i seguenti soggetti”* sono soppresse.

Art. 3 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, le parole: *“per attività turistiche connesse al settore primario”* sono soppresse.

2. Alla lettera a) comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, le parole: *“del bestiame”* sono sostituite dalle seguenti: *“di animali”*.

3. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, è sostituito dal seguente:

“2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) turismo rurale: lo svolgimento di attività, attraverso l'utilizzazione della propria azienda e in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, volte alla valorizzazione dei prodotti agricoli aziendali e delle risorse naturali, culturali, storiche, artistiche, ricreative dell'azienda agricola e del suo contesto rurale, svolte da imprenditori agricoli o ittici ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

- b) *fattoria didattica*: l'azienda agricola o ittica che ospita e svolge attività didattiche e divulgative a favore delle scuole e dei cittadini allo scopo di riscoprire il valore culturale dell'agricoltura, della pesca, della civiltà rurale e marinara;
- c) *enoturismo*: le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine;
- d) *prodotti di qualità e territoriali*:
- 1) *prodotti agricoli e agroalimentari come individuati alle lettere a), b) e d) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni: prodotti da agricoltura biologica; con indicazioni geografiche DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o specialità tradizionale garantita STG, marchio regionale Qualità Verificata di cui alla legge regionale 31 marzo 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di qualità"*;
 - 2) *prodotto di montagna*: prodotti agro-alimentari con indicazione facoltativa di qualità, istituita ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricole e alimentari, inseriti nell'elenco regionale;
 - 3) *prodotti tradizionali*: i prodotti agricoli e agroalimentari regionali, inseriti nell'Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173";
 - 4) *piccole produzioni locali venete (di seguito PPL) come da provvedimento giuntale*;
 - 5) *prodotti delle aziende agricole o imprese artigiane alimentari, aventi sede nel territorio regionale*;
- e) *connessione*: il legame che intercorre tra le attività agricole o ittiche e l'attività agrituristica, pescaturistica e ittaturistica;
- f) *prevalenza*: il rapporto in termini di tempo-lavoro fra le attività agricole e quelle agrituristiche; il tempo di lavoro impiegato nell'attività agricola nel corso dell'anno è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica;
- g) *servizi complementari*: i servizi e le strutture offerti dall'impresa agrituristica ad uso esclusivo degli ospiti;
- h) *zone montane*: le aree come individuate dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura";
- i) *attività ricettiva o attività di ospitalità*: la fornitura all'ospite di alloggio temporaneo e dei relativi servizi nelle strutture riconosciute e classificate, nella disponibilità dell'azienda agrituristica e previsti dal piano agrituristico;
- j) *ospite*: colui che usufruisce delle attività previste dalla presente legge;
- n) *somministrazione di pasti, spuntini e bevande*: le attività di vendita per il consumo sul posto dei prodotti forniti dall'azienda agrituristica all'ospite in

locali o superfici attrezzati, previsti nel piano agrituristico e riconosciuti, fatto salvo quanto previsto al comma 6 bis dell'articolo 8.”.

Art. 4 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, è sostituita dalla seguente:

“a) svolgono attività agricola da almeno un biennio. Il requisito non è richiesto:

- 1) nel caso di parenti e affini, fino al terzo grado, che subentrano nella titolarità dell'impresa agricola, anche in forma societaria;*
- 2) ai giovani neo insediati, finanziati nell'ambito del Programma di sviluppo rurale ai fini dell'avviamento di imprese di giovani agricoltori, secondo la normativa comunitaria vigente;”.*

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, è sostituita dalla seguente:

“c) esercitano le attività agrituristiche di cui all'articolo 5 in rapporto di connessione con le attività agricole;”.

3. Il comma 1 ter dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è abrogato.

4. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 dopo la parola: *“professionale”* sono inserite le seguenti: *“nonché eventuali deroghe”* e alla fine sono aggiunte le seguenti: *“, alla conoscenza di alcune tematiche turistiche e alla gestione degli ospiti”.*

5. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è abrogato.

6. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *“Il requisito della prevalenza di cui alla lettera d) del comma 1 non è richiesto qualora:”* sono sostituite dalle seguenti: *“L'attività agricola si considera comunque prevalente qualora:”.*

7. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 la parola: *“azienda”* è sostituita con la seguente: *“impresa”* e le parole: *“alle lettere a), b) e c) del”* sono sostituite dalla seguente: *“al”.*

8. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è sostituito dal seguente:

“6. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.”.

9. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è sostituito dal seguente:

“7. Il requisito della prevalenza si considera soddisfatto se il tempo di lavoro impiegato nell'attività agricola nel corso dell'anno è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica.”.

**Art. 5 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".**

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *"l'azienda dell'impresa agricola"* sono sostituite dalle seguenti: *"l'attività agricola"*.

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 la frase: *"alle attività di cui alle lettere 0a) e 0b) del comma 2 dell'articolo 2 e quelle dedicate all'attività agricola"*, è sostituita con la seguente: *"alle attività di cui alle lettere a) b) e c) del comma 2 dell'articolo 2 e quelle dedicate all'attività agricola"*.

**Art. 6 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".**

1. L'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito:
"Articolo 5

1. Rientrano nella definizione di attività agrituristica, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2:

a) la somministrazione di pasti e bevande secondo le percentuali di cui al comma 3 dell'articolo 8;

b) la somministrazione di spuntini e bevande secondo le percentuali di cui al comma 3 dell'articolo 8;

c) l'ospitalità in alloggi posti in appositi locali aziendali a ciò adibiti;

d) l'ospitalità negli agricampeggi.

2. Rientrano inoltre fra le attività agrituristiche anche altre attività turistico rurali come definite all'articolo 2 comma 2 lettera a), che ricadono nell'ambito delle seguenti aree:

a) area agricoltura ed enogastronomia: include le attività che concernono la scoperta delle tecniche produttive, la trasformazione dei prodotti primari, i prodotti agricoli tipici e le tradizioni culinarie del territorio regionale;

b) area ambiente naturale, paesaggio, aree protette, inclusi i corsi d'acqua e le aree lagunari: include le attività ricreative, di escursionismo, cicloturismo, ippoturismo, svolte in territorio rurale e volte alla sua valorizzazione;

c) area patrimonio architettonico e culturale: include le iniziative culturali di valorizzazione dell'architettura rurale e gentilizia (a titolo esemplificativo Ville Venete e castelli), dei musei rurali e degli altri beni culturali e architettonici legati alla storia e alla cultura rurale, nella disponibilità dell'impresa agricola.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2, sono sottoposte alla presentazione del Piano agrituristico e della segnalazione certificata di inizio attività (di seguito SCIA).

4. Le attività di cui al comma 2 sono esercitate in abbinamento ad almeno una delle attività di cui al comma 1.

5. Le attività di cui al comma 2 sono praticate all'interno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa turistica fatta salva l'attività di cui alla lettera b) che può essere praticata anche all'esterno di tali beni.

6. L'attività agrituristica, per motivate ragioni e su richiesta dell'interessato, può essere temporaneamente sospesa per un periodo massimo di trecentosessantacinque giorni per ogni quinquennio successivo alla data di presentazione della SCIA.

7. La Giunta regionale definisce le tipologie di attività di cui al comma 2."

Art. 7 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *"trenta posti letto"* sono sostituite dalle seguenti: *"sessanta persone contemporaneamente presenti"*.

2. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito:

"3. Su espressa richiesta degli ospiti, qualora la superficie della camera interessata lo consenta, è possibile aggiungere un ulteriore letto rispetto al numero massimo dei posti letto consentito nella camera, da rimuovere il giorno della partenza dell'ospite stesso e nel rispetto del limite massimo totale di ospiti autorizzato dalla SCIA."

Art. 8 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *"Gli agricampeggi possono anche disporre di unità abitative mobili quali tende, roulotte o caravan, autocaravan o camper per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento."* sono sostituite dalle seguenti: *"Gli agricampeggi possono anche disporre di unità abitative mobili per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento, quali tende, roulotte o caravan, autocaravan, camper, cassette mobili, anche eventualmente a forma di botte o altre tipologie, purché in sintonia con l'ambiente rurale e prive di impianti o strutture fisse."*

2. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *"trenta persone"* sono sostituite dalle seguenti: *"sessanta persone contemporaneamente presenti e di trenta piazzole"*.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è inserito il seguente:

"2 bis. Il numero delle piazzole di sosta, già preallestite, con le suddette unità abitative mobili per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento, non può essere superiore alla quota pari al 49 per cento del numero totale delle piazzole dichiarate con la SCIA; nel caso in cui il risultato di tale calcolo dia luogo a valori decimali, deve essere arrotondato per difetto."

4. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è abrogato.

5. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *"all'aperto, dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo"* sono sostituite dalle seguenti: *"turistiche all'aperto"*.

6. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Nel caso di contemporaneo svolgimento delle attività previste al presente articolo e all'articolo 6, il numero massimo di persone ospitate, contemporaneamente presenti, non può essere superiore a sessanta."

Art. 9 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è abrogato.

2. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito:

"2. La somministrazione di pasti, spuntini e bevande all'ospite in locali o superfici attrezzate è realizzata dall'azienda agrituristica utilizzando una quota di prodotto proprio, ottenuta anche attraverso lavorazioni interne o esterne all'azienda agricola, comprese le bevande spiritose tipiche dell'ambito regionale."

3. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito:

"3. I prodotti usati per le attività di cui al presente articolo, salvo che l'impresa agricola sia interessata da cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie accertate dalla Giunta regionale, devono provenire, in termini di valore:

a) per non meno del 50 per cento del totale (almeno il 30 per cento del totale nel caso di attività in zona montana) direttamente dall'azienda agricola;

b) per non più del 15 per cento del totale dal libero mercato di distribuzione alimentare;

c) per la rimanente quota, da prodotti di qualità e territoriali, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), provenienti da aziende agricole ed imprese artigiane alimentari aventi sede nel territorio regionale."

4. Il comma 3 bis dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è abrogato.

5. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, le parole "e 3 bis" sono abrogate.

6. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è inserito il seguente:

"5 bis. Nell'ambito della quota di produzioni territoriali di cui al comma 3 lettera c) rientrano anche i capi di selvaggina cacciata, in ambito regionale, acquistati o ceduti, ai sensi della legge regionale n. 50 del 1993 e delle norme comunitarie vigenti."

7. Al comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: "dall'autorizzazione igienico sanitaria dei locali" sono sostituite dalle seguenti: "dalla SCIA".

8. Dopo il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono aggiunti i seguenti:

"6 bis. La somministrazione di pasti e bevande, all'esterno del complesso aziendale in occasione di manifestazioni fieristiche ed eventi di particolare pregio per le eccellenze regionali è svolta con l'utilizzo di materie prime di cui al comma 3, ferma restando l'osservanza delle vigenti norme igienico sanitarie, nel rispetto numero massimo annuo di pasti, spuntini e bevande individuato dal Piano agrituristico, e previsti dalla SCIA.

6 ter. È consentita la preparazione di pasti pronti per l'asporto e la consegna a domicilio svolta con l'utilizzo di materie prime di cui al comma 3, ferma restando l'osservanza delle vigenti norme igienico sanitarie, nel rispetto numero

massimo annuo di pasti, spuntini e bevande individuato dal Piano agriturismo, e previsti dalla SCIA.

6 quater. La Giunta, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità, le procedure e i criteri per l'esercizio delle attività di cui ai commi 6 bis e 6 ter. ”.

Art. 10 - Modifiche all'articolo 12 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.

1. L'articolo 12 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito:

“Art. 12 bis - Turismo rurale.

1. Il turismo rurale, come definito dalla lettera a), del comma 2, dell'articolo 2, è l'insieme delle attività svolte all'interno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda agricola e in rapporto di connessione con la coltivazione del fondo, la silvicoltura e l'allevamento di animali, che ricadono nell'ambito delle seguenti aree:

a) area agricoltura ed enogastronomia: include le attività che concernono la scoperta delle tecniche produttive, la trasformazione dei prodotti primari, i prodotti agricoli tipici e le tradizioni culinarie del territorio regionale;

b) area ambiente naturale, paesaggio, aree protette, inclusi i corsi d'acqua e le aree lagunari: include le pratiche culturali, ricreative e di escursionismo nel territorio aziendale, volte alla sua valorizzazione;

c) area patrimonio architettonico e culturale: include le iniziative culturali di valorizzazione dell'architettura rurale e gentilizia (es. Ville Venete e castelli), dei musei rurali e degli altri beni culturali e architettonici legati alla storia e alla cultura rurale, nella disponibilità dell'impresa agricola.

2. Possono esercitare attività di turismo rurale le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, la cui sede operativa sia ubicata nel territorio della Regione del Veneto.

3. Alle attività di turismo rurale, quando svolte da aziende agrituristiche, itturistiche e pescaturistiche, si applicano le disposizioni in materia di qualificazione della natura del reddito, di applicazione delle disposizioni fiscali nonché di normativa previdenziale e settoriale di cui all'articolo 2, comma 5 e all'articolo 7, comma 2 della legge n. 96 del 2006 “Disciplina dell'agriturismo”.

4. La Giunta regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità, le procedure e i criteri per l'esercizio dell'attività di turismo rurale. ”.

Art. 11 - Inserimento degli articoli 12 ter e 12 quater nella legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.

1. Dopo l'articolo 12 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono inseriti i seguenti:

“Art. 12 ter- Fattorie didattiche.

1. Le Fattorie didattiche, come definite alla lettera b), del comma 2 dell'articolo 2, svolgono le proprie attività sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

2. Le attività che possono svolgere le fattorie didattiche sono rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, con percorsi didattici collegati:

- a) *all'educazione alimentare, per promuovere nelle giovani generazioni, attraverso una maggiore conoscenza degli alimenti e della loro origine, un'alimentazione equilibrata e uno stile di vita sano;*
- b) *all'educazione ambientale, per sensibilizzare alla conoscenza, al rispetto e alla tutela dell'ambiente, al ritmo della natura ed allo sviluppo sostenibile;*
- c) *all'attività motoria, anche attraverso l'aspetto ludico, ed a tutte quelle forme di apprendimento nei nuovi ambiti educativi richiesti dalla scuola per l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità necessarie per far diventare i ragazzi di oggi cittadini consapevoli di domani.*

3. *Le fattorie didattiche possono proporre la loro offerta ludico-didattica ai bambini e ai ragazzi nel loro tempo extrascolastico, attraverso l'organizzazione di Settimane Verdi, pomeriggi, compleanni e altri eventi.*

4. *Le fattorie didattiche possono proporre la loro offerta anche alle famiglie e a tutti i cittadini, con percorsi collegati all'orientamento produttivo dell'azienda, alle peculiarità del territorio e alle risorse professionali e umani presenti all'interno dell'impresa agricola.*

5. *Presso la Giunta regionale è istituito l'Elenco regionale, che viene aggiornato periodicamente.*

6. *Alle attività delle fattorie didattiche, quando svolte da aziende agrituristiche, itturistiche e peschaturistiche, si applicano le disposizioni in materia di qualificazione della natura del reddito, di applicazione delle disposizioni fiscali nonché di normativa previdenziale e settoriale di cui all'articolo 2, comma 5 e all'articolo 7, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 "Disciplina dell'agriturismo".*

Art. 12 quater - Enoturismo nelle aziende agricole.

1. *La presente legge disciplina, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, l'attività di enoturismo, come definita dalla lettera c) del comma 2, dell'articolo 2, ove esercitata dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, in quanto attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile.*

2. *Agli imprenditori agricoli di cui al comma 1, che oltre all'enuoturismo svolgono altresì l'attività di agriturismo, turismo rurale e di fattoria didattica continuano, ad applicarsi anche le relative norme di cui alla presente legge.*

3. *La Giunta regionale può istituire l'elenco regionale degli operatori che svolgono attività enoturistiche, nonché promuovere la formazione teorico pratica, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale."*

Art. 12 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

1. *Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: "di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS)" sono soppresse.*

2. *Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: "delle attività turistiche connesse al settore primario" sono sostituite dalle seguenti: "delle attività previste dalla presente legge".*

Art. 13 - Modifiche all'articolo 13 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, dopo la parola: "*aziendale*" sono aggiunte le seguenti: "*nonché dell'uso dei rispettivi loghi qualora previsti dalla normativa;*".

2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, è inserita la seguente:

"a bis) la verifica e il riconoscimento delle attività di turismo rurale e delle attività di fattoria didattica;";

3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, è sostituita dalla seguente:

"b) la promozione di attività di collaborazione con gli altri soggetti pubblici per le funzioni ai medesimi conferite e per il reciproco scambio delle informazioni funzionali al loro rispettivo esercizio;".

4. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, la frase: "*attività turistiche connesse con il settore primario*" è sostituita dalla seguente: "*attività di cui alla presente legge*".

5. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, è sostituita dalla seguente:

"d) la classificazione delle aziende che svolgono attività agrituristiche con ospitalità;"

6. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, è inserita la seguente:

"d bis) l'esercizio dell'attività di verifica e monitoraggio a campione, dei requisiti dichiarati in autocertificazione;".

7. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 13 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, è soppressa.

8. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 13 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, sono inserite le seguenti:

"g bis) il coordinamento delle politiche di settore con le attività di promozione del turismo;

g ter) la programmazione delle iniziative e azioni di sviluppo, valorizzazione e promozione delle attività agrituristiche."

Art. 14 - Abrogazione dell'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

1. L'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è abrogato.

Art. 15 -Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole "*delle attività turistiche connesse con il settore primario*" sono sostituite dalle seguenti "*delle attività di cui alla presente legge*".

2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono inserite le seguenti:

"a bis) attività di vigilanza e controllo sul rispetto e mantenimento dei requisiti, delle modalità e condizioni di esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;

a ter) l'attività sanzionatoria di cui all'articolo 28."

Art. 16 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: "*all'articolo 12 bis, lettere a), b) e c)*" sono sostituite dalle seguenti: "*agli articoli 12 bis, 12 ter e 12 quater*", e le parole: "*, mentre per le attività di cui alla lettera d) si applica l'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"*" sono abrogate.

2. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: "*e per le eventuali attività di cui all'articolo 12 bis*" sono soppresse.

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Agli interventi di natura edilizia effettuati sugli immobili ed i fabbricati destinati all'esercizio dell'attività agrituristica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61."

Art. 17 - Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

1. La rubrica dell'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituita: "*Art. 18 - Norme igienico sanitarie comuni.*".

2. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: "*dell'attività agrituristica o ittaturistica*" sono sostituite dalle seguenti: "*delle attività di cui alla presente legge,*".

3. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: "*sentita la competente commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 96*" sono soppresse.

4. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: "*pollame, lagomorfi*" sono sostituite dalle seguenti: "*avicunicoli*".

5. Al comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: "*gli eventuali centri benessere*" sono sostituite dalle seguenti: "*le eventuali aree benessere*".

6. Al comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: "*Gli eventuali centri benessere*" sono sostituite dalle seguenti: "*Le eventuali aree benessere*".

7. Al comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 la parola: "*centri*" è sostituita dalla seguente: "*aree*".

Art. 18 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

1. L'articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito: "*Art. 19 - Classificazione delle aziende che esercitano attività di ospitalità.*"

1. *La Giunta regionale disciplina i requisiti di classificazione degli agriturismi e le modalità di presentazione delle istanze per l'esercizio dell'attività di ospitalità, in conformità alla normativa nazionale.*

2. *Il titolare di un agriturismo che intende avviare attività di ospitalità, o apportare eventuali modifiche alla stessa, presenta apposita istanza secondo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 1.*

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, completa della documentazione necessaria, la struttura regionale competente provvede al rilascio, modifica o rinnovo della classificazione verificando altresì che la denominazione non sia riservata ad altre tipologie di strutture ricettive turistiche, di cui alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

4. Decorso il termine di cui al comma 2, si applica il silenzio-assenso di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.

5. La classificazione ottenuta ai sensi del presente articolo, può essere successivamente modificata con provvedimento della struttura competente, sulla base della verifica della documentazione prodotta dall'istante o con sopralluoghi a campione.

6. La Giunta regionale provvede altresì a definire criteri di classificazione delle aziende itturistiche e pescaturistiche nonché delle fattorie didattiche, anche in rapporto ai requisiti di cui al comma 1."

Art. 19 - Inserimento dell'articolo 19 bis nella legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è inserito il seguente:

"Art. 19 bis - Utilizzo delle denominazioni.

1. Le denominazioni: "agriturismo" e/o "agricampeggio", "azienda agrituristica"; "ittiturismo", "pescaturismo", "turismo rurale", "fattoria didattica", "enoturismo" come pure l'uso dei marchi e loghi identificativi, sono riservati alle imprese in possesso dei relativi titoli previsti per l'avvio dell'attività, come definiti ai sensi della presente legge.

2. L'uso delle denominazioni di cui al punto 1 e dei rispettivi marchi e loghi, sono obbligatori per identificare l'impresa accanto al nome della stessa, nella cartellonistica, nei materiali promozionali e nei siti internet e di comunicazione, a tutela dell'impresa e del consumatore.

3. Le imprese che esercitano le attività previste dalla presente legge, non possono utilizzare le denominazioni attribuite alle strutture ricettive turistiche di cui alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, situate nello stesso territorio comunale, né i termini riferiti o riservati da detta legge alle stesse."

Art. 20 - Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: "legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e il logo delle attività turistiche connesse al settore primario" sono sostituite dalle seguenti: "legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e il logo identificativo delle attività di cui alla presente legge".

**Art. 21 - Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".**

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *"le attività turistiche connesse al settore primario"* sono sostituite dalle seguenti: *"le attività previste dalla presente legge"*.

**Art. 22 - Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".**

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *"attività turistiche connesse al settore primario"* sono sostituite dalle seguenti: *"attività di cui alla presente legge"*.

2. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *"turistiche connesse al settore primario"* sono soppresse.

**Art. 23 - Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".**

1. Il comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è sostituito dal seguente:

"1. L'esercizio delle attività di cui alla presente legge è subordinato alla presentazione della SCIA secondo il modello e le procedure definite dalla Giunta regionale, da trasmettere:

a) al Comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa dell'impresa interessata, ad eccezione delle attività di pescaturismo;

b) al competente ufficio regionale presso il quale la nave è iscritta nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 146, comma terzo, del codice della navigazione, nel caso delle attività di pescaturismo."

2. Il comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è sostituito dal seguente:

"4. Nella SCIA sono indicate le tipologie di attività che si intendono svolgere tra quelle di cui all'articolo 5, i limiti e le modalità di esercizio delle stesse nonché la dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", della conformità al piano aziendale, come presentato alla Giunta regionale, ed il possesso dei requisiti richiesti."

**Art. 24 - Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".**

1. Il comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito:

"1. Chiunque eserciti le attività di cui alla presente legge è tenuto a:

a) richiedere il riconoscimento delle attività che intende esercitare;

b) richiedere la classificazione, qualora intenda avviare l'attività di ospitalità di cui all'articolo 6;

c) esporre il simbolo regionale identificativo del turismo veneto e il logo dell'attività;

d) comunicare all'ente cui è stata presentata la SCIA ogni variazione degli elementi dichiarati nella stessa, nonché l'eventuale sospensione temporanea

- dell'attività, precisando i motivi e la durata ovvero comunicare la cessazione dell'attività entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione;
- e) comunicare alla struttura regionale competente per materia, esclusivamente per via telematica, gli arrivi e le presenze degli ospiti alloggiati ai fini delle rilevazioni statistiche previste dalla legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 "Norme sul sistema statistico regionale";
- f) nel caso di attività di somministrazione di pasti, spuntini e bevande, esporre al pubblico e nel menù l'elenco delle pietanze, delle bevande e degli altri prodotti serviti, indicando i relativi prezzi e la provenienza dei prodotti, secondo le categorie di cui al comma 3 dell'articolo 8;
- g) nel caso di attività di alloggio, esporre il cartellino contenente il prezzo massimo del pernottamento e dei servizi a esso collegati;
- h) nel caso di attività di cui agli articoli 6 e 7, esporre la tabella contenente l'immagine coordinata e la categoria di classificazione;
- i) nel caso di attività di cui all'articolo 8, esporre la tabella contenente l'immagine coordinata;
- j) richiedere alla Giunta regionale l'eventuale autorizzazione temporanea di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 13 bis."

Art. 25 - Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

1. L'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito dal seguente:

"Art. 26 - Attività di vigilanza e controllo.

1. *Le funzioni di vigilanza, di controllo e di monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, sono esercitate dai Comuni e dalla Giunta regionale nell'ambito delle rispettive competenze.*

2. *I Comuni effettuano attività di vigilanza e controllo al fine di verificare la permanenza dei requisiti e il rispetto delle condizioni e modalità per l'esercizio dell'attività, verificando in particolare gli elementi dichiarati in sede di SCIA.*

3. *La Giunta regionale può svolgere attività di monitoraggio, documentale e in loco, a campione, sulla base di un piano definito attraverso criteri di analisi del rischio.*

4. *I Comuni e la Giunta regionale effettuano le attività di cui ai commi 1, 2 e 3, anche attraverso la verifica delle informazioni pubblicate sui siti internet aziendali, promozionali e di prenotazione ricettiva, la cui risultanza deve essere pertanto considerata a tutti gli effetti atto di accertamento di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".*

5. *La Giunta regionale, d'ufficio o su segnalazione dei Comuni e previa verifica degli elementi contestati, procede al declassamento del livello di classificazione o all'annullamento della classificazione.*

6. *In relazione alle attività di cui al comma 1, gli incaricati della Regione e del Comune hanno accesso alle strutture finalizzate alle attività di cui alla presente legge, ivi compresi i locali di pernottamento nella piena disponibilità del gestore.*

7. *Al fine di migliorare e ottimizzare le attività di verifica e controllo, i comuni e la Giunta regionale si forniscono reciprocamente le informazioni acquisite nell'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza.*

8. *Qualora la Giunta regionale rilevi la mancanza di presenze turistiche per un anno consecutivo in una struttura ricettiva, il Comune, su segnalazione*

della Giunta regionale, verifica il rispetto del periodo di apertura della struttura con apposito sopralluogo.”.

Art. 26 - Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *“le attività turistiche connesse al settore primario”* sono sostituite dalle seguenti: *“di cui alla presente legge”*.

2. Al comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *“le attività turistiche connesse al settore primario”* sono sostituite dalle seguenti: *“di cui alla presente legge”*.

Art. 27 - Modifiche all'articolo 27 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.

1. L'articolo 27 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è sostituito dal seguente:

“Art. 27 bis - Sviluppo delle attività disciplinate dalla presente legge.

1. *La Regione, compatibilmente con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, valorizza e sostiene le attività di cui alla presente legge, in particolare attraverso:*

- a) interventi e progetti di promozione e valorizzazione;*
- b) attività di studio, ricerca e sperimentazione.”.*

Art. 28 - Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.

1. La rubrica dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è sostituita dalla seguente: *“Violazioni e sanzioni amministrative.”.*

2. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, le parole: *“le attività turistiche connesse al settore primario”* sono sostituite dalle seguenti: *“di cui alla presente legge”*.

3. Al comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, le parole: *“di posti letto, di persone ospitabili in spazi aperti ovvero risultino superare il numero massimo annuo di pasti, spuntini e di bevande individuati dal piano agriturismo”* sono sostituite dalle seguenti: *“di persone ospitabili in alloggio o negli spazi aperti ovvero risultino superare il numero massimo annuo di pasti, spuntini e di bevande individuati dal piano agriturismo o ittiturismo”*.

4. Il comma 4 dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, è sostituito dal seguente:

“4. I titolari di aziende agrituristiche o itturistiche sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquemila qualora non rispettino le percentuali di provenienza dei prodotti, secondo quanto stabilito dall'articolo 8.”.

5. Alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, le parole: *“rispettivamente ai sensi dell'articolo 19 e dell'articolo 20”* sono sostituite dalle seguenti: *“ai sensi degli articoli 19, 19 bis e 20.”.*

6. Alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, le parole: *“comma 3”* sono sostituite dalle seguenti: *“comma 6”*.

7. Alla lettera f) del comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, le parole: "*lettera f)*" sono sostituite dalle seguenti: "*lettera h)*".

8. Dopo il comma 8 dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, è inserito il seguente:

"8 bis. L'esercizio dell'attività enoturistica è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da euro centocinquanta a euro millecinquecento qualora non vengano rispettati i requisiti di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto ministeriale 12 marzo 2019;

b) di euro cinquemila qualora non siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto ministeriale 12 marzo 2019."

Art. 29 - Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

1. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, le parole: "*turistiche connesse al settore primario disciplinate dalla*" sono sostituite dalle seguenti: "*di cui alla*".

Art. 30 - Norme transitorie.

1. Le imprese agrituristiche, già formalmente riconosciute e classificate alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano a quanto previsto all'articolo 19 e all'articolo 19 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, come rispettivamente sostituito e introdotto dalla presente legge, entro due anni dalla data di adozione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1 del medesimo articolo.

2. Ai procedimenti amministrativi in corso all'entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

3. I titolari di cantine vinicole, oleifici o birrifici, già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, possono continuare a svolgere la promozione e vendita diretta dei prodotti dell'azienda, con la somministrazione non assistita e senza corrispettivo di prodotti di gastronomia fredda legati alle produzioni e alle tradizioni locali, fatto salvo l'obbligo di notifica all'autorità competente in materia di igiene degli alimenti; il mancato rispetto di tali previsioni comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquemila.

Art. 31 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

INDICE

Art. 1 - Modifiche al titolo della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.	7
Art. 2 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.....	7
Art. 3 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.....	7
Art. 4 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.....	9
Art. 5 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.....	10
Art. 6 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.....	10
Art. 7 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.....	11
Art. 8 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.....	11
Art. 9 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.....	12
Art. 10 - Modifiche all’articolo 12 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.....	13
Art. 11 - Inserimento degli articoli 12 ter e 12 quater nella legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.....	13
Art. 12 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.....	14
Art. 13 - Modifiche all’articolo 13 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.....	15
Art. 14 - Abrogazione dell’articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.....	15
Art. 15 - Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.....	15
Art. 16 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.....	16

Art. 17 - Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".....	16
Art. 18 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".....	16
Art. 19 - Inserimento dell'articolo 19 bis nella legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".	17
Art. 20 - Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".....	17
Art. 21 - Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".....	18
Art. 22 - Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".....	18
Art. 23 - Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".....	18
Art. 24 - Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".....	18
Art. 25 - Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".....	19
Art. 26 - Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".....	20
Art. 27 - Modifiche all'articolo 27 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".....	20
Art. 28 - Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".....	20
Art. 29 - Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".....	21
Art. 30 - Norme transitorie.	21
Art. 31 - Clausola di neutralità finanziaria.	21